U.S.R. Decreto n. 2622

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTE le delibere n. 15 del 27.3.2003 e n. 13 del 12.6.2003 con le quali il Senato Accademico ha approvato il *Regolamento per la frequenza volontaria, per scopi di ricerca e/o di studio, di Dipartimenti o Centri di Ricerca dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" da parte di soggetti in possesso di diploma di laurea, laurea specialistica, diploma universitario, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca* ed il relativo allegato 1 (modello di domanda);

DECRETA

E' emanato, nel testo allegato, il *Regolamento per la frequenza volontaria, per scopi di ricerca e/o di studio, di Dipartimenti o Centri di ricerca dell'Università degli Studi di Napoli Federico II da parte di soggetti in possesso di diploma di laurea, laurea specialistica, diploma universitario, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca,* del quale l'allegato 1 costituisce parte integrante.

Esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università.

Napoli, lì 04.07.2003

IL RETTORE
Guido TROMBETTI

AdP

REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA VOLONTARIA, PER SCOPI DI RICERCA E/O DI STUDIO, DI STRUTTURE DI RICERCA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" DA PARTE DI SOGGETTI IN POSSESSO DI DIPLOMA DI LAUREA, LAUREA SPECIALISTICA, DIPLOMA UNIVERSITARIO, DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE, DOTTORATO DI RICERCA.

Art.1

1. Per una migliore qualificazione culturale e professionale possono essere ammessi alla frequenza volontaria di strutture di ricerca dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" (Dipartimenti, Centri di Ricerca Interuniversitari/Interdipartimentali con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II") soggetti in possesso del diploma di laurea, laurea specialistica, diploma universitario, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca - titoli conseguiti da non oltre due anni -, per un periodo di studio e/o di ricerca, nei limiti sia del numero massimo fissato dal consiglio della struttura, sia di quanto sancito dal successivo art.3.

2. Detta frequenza, concordata ed effettuata sotto la guida di un tutor afferente alla struttura, è finalizzata unicamente allo svolgimento di attività di ricerca e/o di studio nell'esclusivo interesse dei volontari. Il tutor deve essere designato dal Direttore della struttura interessata, tenuto conto del numero massimo di volontari ammissibili.

3. I volontari non possono essere utilizzati per attività didattica né assistenziale presso le strutture dell'Ateneo né presso le strutture dell'Azienda Universitaria Policlinico. Del rispetto di tale divieto saranno responsabili il tutor di cui al precedente comma, nonché il Direttore della struttura stessa.

Art.2

1. I volontari che intendano frequentare una struttura di ricerca dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" debbono presentare domanda secondo il modello allegato (1) al Direttore della struttura. Nella domanda dovrà essere indicato, tra altro, il tema della ricerca che si intende svolgere o degli studi che si intendono proseguire e le date di inizio e di fine attività. Detta istanza è vagliata dal consiglio della struttura prescelta e il relativo esito è comunicato al richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di frequenza.

2. I Direttori dei Dipartimenti o Centri di ricerca dovranno far predisporre e redigere un apposito registro nel quale dovranno essere riportati i nominativi dei volontari ammessi alla frequenza con l'indicazione, a lato, del rispettivo tutor e le date di inizio e fine della frequenza.

3. E' fatto obbligo al volontario ammesso alla frequenza di comunicare al Direttore della struttura l'eventuale cessazione anticipata della frequenza stessa, al fine di consentire di verificare sovrapposizioni e superamenti del limite complessivo di frequenza di cui al successivo art.3, e al consiglio della struttura di ammettere eventuali altri volontari che ne abbiano fatta richiesta.

Art.3

1. La frequenza volontaria delle strutture di ricerca dell'Università è consentita per un periodo massimo di un anno unicamente nell'arco dei due anni immediatamente successivi al conseguimento del titolo di studio. Alla scadenza del primo anno può essere eventualmente consentito un ulteriore periodo di frequenza nei limiti dell'arco temporale indicato.

2. La prosecuzione della frequenza volontaria è autorizzata dal Consiglio della struttura previo parere favorevole del tutor.

3. Non è ammessa la contemporanea frequenza di più strutture di ricerca.

Art.4

1. Per poter iniziare a frequentare la struttura i volontari, a pena di revoca del parere favorevole espresso dal consiglio della struttura prescelta, dovranno stipulare, con onere a proprio carico per tutta la durata della frequenza volontaria, le seguenti polizze assicurative:
   1) per infortuni derivati dall'attività di ricerca e di studio da porre in essere;
   2) per responsabilità civile verso terzi.

2. Nei contratti di assicurazione di cui sopra dovrà essere esplicitamente prevista la clausola di esonero totale da ogni responsabilità, sia per l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" che per la struttura di ricerca, per eventuali danni e infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di frequenza volontaria.

3. I Direttori della struttura, congiuntamente con i tutors designati, sono personalmente responsabili dell'accertamento degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Ogni singolo volontario è tenuto, entro il termine perentorio stabilito dal Direttore della struttura, a consegnare copia delle predette polizze assicurative alla struttura presso la quale dovrà svolgere l'attività di ricerca e/o di studio.

Art.5

1. La frequenza delle strutture di ricerca dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" da parte dei volontari disciplinata con il presente regolamento non può essere retribuita sotto alcuna forma e non configura in alcun modo rapporto di lavoro con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

2. La frequenza non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria né del ruolo dei ricercatori universitari, né di altri ruoli universitari e non può dar luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" o delle altre Università e degli Istituti universitari italiani.

Art.6

1. Nella frequenza delle strutture di ricerca i volontari dovranno attenersi alla indicazione che verranno loro date dai Direttori delle stesse o dai tutors assegnati.

2. Il consiglio della struttura può in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione alla frequenza della struttura stessa dandone comunicazione scritta agli interessati; in tale evenienza gli interessati sono tenuti ad adeguarsi sollecitamente alla disposizione.

3. Il provvedimento di revoca deve essere connesso a motivazioni oggettive che impediscano la continuazione della frequenza della struttura da parte dei volontari. La revoca è altresì adottata qualora i volontari non si attengano nella frequenza alle indicazioni del responsabile o del tutor.

Napoli, lì

IL RETTORE
(Guido Trombetti)

AdP

All. 1

Al Direttore del Dipartimento/Centro di…….

…….……..…….

dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

Via ……..…

……. n. ……..…

(c.a.p. ……) .

Il/La sottoscritto/a ……..……,

nato/a a …….……..il ……..…..……,

residente in ……..……..,

Via ……..……..…….,

n. ……..… (c.a.p. ……..),

in possesso del diploma di laurea/laurea specialistica/di specializzazione/ dottorato di ricerca/ diploma universitario in: ……..…….

conseguito presso l'Università degli Studi di……...…….,

in data …….…… .

CHIEDE

di poter frequentare dal ……..al …..……..……, a scopo di ricerca e/o di studio, il Dipartimento/Centro di…….…….....……...

dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" ……..……...……

per lo svolgimento dell'attività di ricerca e/o studio sul tema……...……..…...…

…….……

Dopo la notifica dell'approvazione della presente istanza da parte del consiglio della sopra citata struttura, il sottoscritto/a provvederà, con onere a proprio carico e per tutta la durata della frequenza volontaria, a sottoscrivere le polizze assicurative di seguito specificate e a consegnare copia delle stesse entro il termine perentorio fissato dal Direttore della struttura:

1) per infortuni derivanti dall'attività di ricerca e di studio da porre in essere;
2) per responsabilità civile verso terzi.

Il/La sottoscritto/a dichiara, di essere a conoscenza che i contratti di assicurazione di cui sopra dovranno esplicitamente prevedere la clausola di esonero totale da ogni responsabilità dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e della struttura di ricerca, presso la quale si svolgerà l'attività di ricerca e/o di studio, per eventuali danni o infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di frequenza volontaria.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la frequenza della struttura non configura in alcun modo rapporto di lavoro con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e che l'autorizzazione alla frequenza può in qualsiasi momento essere motivatamente revocata dal consiglio della struttura di ricerca.

Il/La sottoscritta si impegna a non frequentare allo stesso titolo altre strutture di ricerca dell'Ateneo.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare l'eventuale anticipata cessazione della frequenza.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto della Legge 675/1996 e successive modificazioni, per gli adempimenti connessi alla presente istanza.

Napoli, lì ……

IN FEDE

_____

AdP